Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 21 dicembre 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. KATZER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1967

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi

(68/6/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 28,

vista la tariffa doganale comune della Comunità economica europea,

dopo aver espletato le procedure previste dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

considerando che la Comunità desidera venire incontro, per quanto possibile, alle preoccupazioni dei paesi in fase di sviluppo; che a tale scopo i dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi sono stati temporaneamente sospesi con decisione del Consiglio del 3 dicembre 1963 (1); che tale sospensione è stata prorogata con le decisioni del Consiglio del 23 dicembre 1965 (2) e del 7 dicembre 1966 (3); che una nuova proroga di tale sospensione può contribuire al conseguimento del suddetto obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale comune della Comunità economica europea applicabili ai prodotti di cui alla seguente tabella sono sospesi per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 30 giugno 1969, fino al livello indicato nella tabella per ciascuno di essi:

---

(1) GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3077/63.
(2) GU n. 4 dell'8. 1. 1966, pag. 47/66.
(3) GU n. 10 del 19. 1. 1967, pag. 134/67.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 08.01 D	Noci di acagiù	2,5 %
ex 09.04 A II c)	Pimenti del genere «Capsicum», non tritati, né macinati, altri	10 %
ex 09.04 B	Pimenti del genere «Capsicum», tritati o macinati	12 %
ex 09.08 A II b)	Amomi e cardamomi, non tritati né macinati, altri	sospensione totale
ex 09.08 B	Amomi e cardamomi, tritati o macinati	sospensione totale
ex 09.09 A III b)	Semi di coriandolo, non tritati né macinati, altri	sospensione totale
ex 09.09 B II	Semi di coriandolo, tritati o macinati	sospensione totale
09.10 D I b)	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro	sospensione totale
09.10 D II	Zenzero, altrimenti presentato	sospensione totale
ex 09.10 E II	Polvere e pasta di curry	sospensione totale
13.02 A II	Gomma lacca, imbianchita	sospensione totale
15.07 B I a) 2	Olio di ricino, destinato ad altri usi	7 %
ex 15.07 B I b) 1 bb)	Olio di semi di tabacco, greggio	sospensione totale
ex 15.07 B I b) 2	Olio di semi di tabacco, altro	sospensione totale
ex 20.01	Chutney di mango	sospensione totale
ex 20.04	Zenzero, cotto negli zuccheri o candito	sospensione totale
ex 20.06 B II a)	Zenzero preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	sospensione totale
ex 20.06 B II b)	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	sospensione totale
ex 21.04	Chutney di mango liquido	sospensione totale
ex 97.06	Attrezzi per cricket e polo	sospensione totale

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 21 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KATZER